

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE AGGIORNATO AL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 E S.M.I.**

Approvato con D.D.G. n. **85** del **2025**.

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – IL SEGGIO DI GARA.....	3
ART. 3 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	4
ART. 4 – COMMISSARI ESTERNI	5
ART. 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	6
ART. 6 – COMPENSI E RIMBORSI.....	7
ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	8

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito “Codice”), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e dell'A.Re.S.S. Puglia (di seguito AReSS), sia per le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore.
2. Vengono definiti, in particolare, i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, il relativo trattamento economico, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
3. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali l'AReSS procede alla nomina del Seggio di gara;
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara e sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte.

ART. 2 – IL SEGGIO DI GARA

1. L'AReSS, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio del minor Prezzo, si avvale di un Seggio di gara, anche monocratico, composto dal personale della stazione appaltante.
2. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale.
3. Quando il seggio è monocratico di norma coincide con la figura del Responsabile Unico del Procedimento.
4. Quando non è monocratico, il Seggio di gara è composto, dal Presidente, nella figura del Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice, e da due componenti designati dal RUP ed individuati tra i

dipendenti ARESS, appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari e all'area degli assistenti, di cui uno, laddove non ne venga espressamente nominato un altro, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

5. I componenti del Seggio di gara sono scelti esclusivamente fra il personale di ruolo dipendente dell'ARESS.

6. Il Seggio di gara:

- a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara e ad esito delle dette verifiche, il RUP provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche, delle eventuali proposte tecniche-organizzative, e alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
- d) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli OE ammessi al prosieguo della procedura di gara;
- e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, trasmette gli atti al Direttore Generale per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- f) redige i verbali delle operazioni di gara.

7. L'incarico di componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

ART. 3 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. L'ARESS, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa. Le nomine di cui al presente articolo sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
2. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, la Commissione giudicatrice.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo pari a cinque,

compreso il Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento, dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara, oltre a un dipendente dell'ARESS appartenente all'area dei professionisti della salute e funzionari o all'area degli assistenti con funzione di segretario verbalizzante. Il segretario verbalizzante, in quanto tale, non ha diritto di voto nè partecipa alle decisioni valutative della Commissione e non va computato nel novero dei membri della Commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi. Possono essere nominati componenti supplenti.

5

4. I Commissari sono individuati tra: Direttori d'Area, Dirigenti di Servizio e Personale del ruolo sanitario e tecnico-amministrativo dell'ARESS, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità e del necessario inquadramento giuridico.
5. Fermo restando quanto definito nei precedenti commi, della Commissione giudicatrice può far parte il RUP; nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP può anche presiedere la Commissione.
6. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale.

ART. 4 – COMMISSARI ESTERNI

1. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'ARESS può individuare, quali Commissari, anche membri esterni, nei seguenti casi, a titolo esemplificativo:
 - se non disponibili in numero sufficiente, in relazione all'elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo dell'affidamento;
 - quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico.
2. In relazione alla nomina dei Commissari potrà essere pubblicato apposito avviso aperto. In ogni caso, per la specificità dell'appalto, il Direttore Generale potrà nominare altri componenti con proprio provvedimento.
3. L'individuazione dei Commissari esterni potrà avvenire anche mediante sorteggio, tra le seguenti professionalità:
 - a) dirigenti/funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del curriculum

professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

- b) in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra professionisti esterni, professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
- c) professori universitari con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale ed accademico nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:

- a) apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
- b) autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
- c) per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.

5. Ai Commissari esterni all'ARESS saranno riconosciuti il compenso e i rimborsi di cui all'art. 6.

ART. 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice, che può riunirsi in modalità telematica salvaguardando il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
- b) all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
- c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione (trasmessa unitamente ai verbali ovvero ai report di cui infra) al RUP o al Dirigente competente perché ne curi gli adempimenti successivi;

- d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, trasmette gli atti al Direttore Generale per l'adozione dei relativi provvedimenti;
 - e) a redigere, per il tramite del Segretario Verbalizzante, con tempestività e completezza i verbali delle operazioni di gara (nel caso di gara da svolgersi su piattaforma telematica potrà essere utilizzato il report della procedura, ove sono tracciate tutte le operazioni effettuate, in sostituzione del verbale).
2. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

ART. 6 – COMPENSI E RIMBORSI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
2. Nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture i compensi dei Commissari di gara esterni sono individuati a "vacazione" sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso.
3. L'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissato in € 50,00 €/ora, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi.
4. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%.
5. Ai fini del contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni, è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma 3, secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare come di seguito riportata:
 - massimo dei compensi per gare fino a 10 concorrenti: € 2.500,00
 - massimo dei compensi per gare da 11 a 25 concorrenti: € 3.500,00
 - massimo dei compensi per gare da 26 a 50 concorrenti: € 4.500,00
 - massimo dei compensi per gare oltre 50 concorrenti: € 6.000,00
6. Anche in caso di applicazione della disposizione di cui al precedente comma, al Presidente della commissione spetta una maggiorazione del 20%.
7. I rimborsi spese, previsti esclusivamente per il personale esterno non dipendente dell'Agenzia, sono

disposti ai sensi del Regolamento delle Missioni dell'ARESS vigente al momento dell'adozione della relativa determinazione di liquidazione.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore e acquista efficacia dalla data di adozione della deliberazione di approvazione e si applicherà alle procedure avviate a partire da tale data.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle norme vigenti in materia.